



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata sul MEPA per la fornitura e posa in opera di n.1 colonna laparoscopica da destinare all'U.O. di Ginecologia.

DISCIPLINARE DI GARA

1 . PREMESSE

Con delibera n.71 del 04/10/2018, questa Amministrazione ha indetto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b e comma 6 DLGS 50/16, la procedura di gara sul MEPA per la fornitura e posa in opera di n.1 colonna laparoscopica da destinare all'U.O. di Ginecologia.

L'affidamento della fornitura avverrà mediante procedura negoziata sul MEPA e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.i.m.

Il luogo di svolgimento della consegna della fornitura è: Arnas Civico Di Cristina Benfratelli U.O: di Ginecologia - codice NUTS ITG12

lotto 1: n.1 colonna laparoscopica – CUP D77H16001130002 - CIG: 7649142FA6 – CPV: 33162100-4

– importo a base di gara € 50.000,00 oltre IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31 del Codice, è la Sig.ra Rosaria Tamburello dell'U.O. Rinnovo Tecnologico.

2 . DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale con annessa scheda tecnica;
- Avviso di gara;
- Modello di istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva;
- Modello dichiarazione in materia di flussi;
- Modello dichiarazione iscrizione Camera di Commercio;
- CODICE ETICO adottato dall'Arnas con deliberazione n. 665 del 30.04.2013;
- DGUE unitamente alle istruzioni per la compilazione;
- Dichiarazione per eventuale riduzione garanzia a corredo dell'offerta;
- Dichiarazione ai fini dell'eventuale accesso agli atti

Sul sito Internet www.arnascivico.it verrà pubblicato nell'apposita sezione bandi di gara e nella sezione amministrazione trasparente l'avviso, mentre tutta la documentazione di gara è disponibile sul portale MEPA nell'apposita sezione RDO n.2083215.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura direttamente nella piattaforma MEPA nell'apposita sezione riservata: "COMUNICAZIONI" entro la data indicata nella RDO.

Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite nella stessa sezione "COMUNICAZIONI".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art.76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto al precedente capoverso, tutte le altre comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'interno della piattaforma MEPA.

Si fa presente che le comunicazioni e gli scambi di informazioni o documenti (chiarimenti, certificazioni etc.) con gli operatori economici dovranno essere effettuate usando la suddetta piattaforma. Gli operatori economici pertanto sono invitati a consultare periodicamente il portale anche per venire a conoscenza di eventuali ulteriori comunicazioni riguardanti la presente RDO.

3 . OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto.

Lotto n. 1: n.1 colonna laparoscopica - importo totale a base di gara al netto di Iva €. 50.000,00, non sono previsti oneri per la sicurezza.

La fornitura è finanziata con con fondi destinati alla "rete assistenziale regionale dell'endometriosi" linea 12.4 PSN 2013.

4 . SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici iscritti ed abilitati nel MEPA per la categoria oggetto dell'appalto, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e di idoneità professionale indicati nel presente disciplinare.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art.45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48

del Codice ed in caso di loro partecipazione l'offerta congiunta deve essere resa da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice. Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà autocertificato dal concorrente nella domanda di partecipazione alla gara e nel DGUE allegato alla RDO compilato secondo le indicazioni date nel presente disciplinare e che saranno verificate dalla S.A. secondo le previsioni di legge.

La mancata adesione ai principi contenuti nel protocollo di legalità proposto da Confindustria o da altra associazione di categoria dotata di analogo protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6. REQUISITI DI IDONEITÀ

a) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui l'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i certificati camerali.

b) abilitazione al MEPA come sopra specificato.

6.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 2 esercizi finanziari disponibili di € 45.000,00 IVA esclusa.

Il settore di attività è apparecchiature sanitarie, il settore di attività deve essere individuato in senso ampio, quale ambito di attività in cui si inserisce l'oggetto dell'appalto e non coincidente con esso.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante presentazione dei bilanci degli esercizi di competenza richiesti.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla

stazione appaltante (idonee dichiarazioni bancarie o comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali).

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Elenco delle principali forniture di attrezzature sanitarie effettuate negli ultimi 2 anni con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA].

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 12.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art.89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente all'escussione della garanzia ai sensi dell'art.89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art.89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 12.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art.80 del Codice , ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

Una garanzia provvisoria, come definita dall'art.93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto; salvo quanto previsto all'art.93, comma 7 del Codice.

Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice , qualora il concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell'art.93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art.

89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art.89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, il pagamento potrà essere effettuato: in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso UNICREDIT – IT 32 02008 04671 numero di conto 000300734729 – codice BIC SWIFT: UNICRITM1854;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art.93, comma 3 del Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art.103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi>
- pub/garanzie
- finanziarie/
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi>
- pub/soggetti

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza tipo, la fideiussione

redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art.30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

avere validità per 180 giorni;

prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.l gs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.l gs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.l gs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art.93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della

certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett.d),e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate .

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta .

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile e quindi è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dovrà, a pena di esclusione, deve inserita sulla piattaforma MEPA (RDO n.2083215) e con le modalità previste dallo stesso sistema, entro la data in essa indicata.

Per partecipare alla presente gara la ditta concorrente dovrà trasmettere esclusivamente per via telematica tramite MEPA tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica.

E' fondamentale che i documenti richiesti vengano inseriti nelle apposite sezioni di pertinenza relative dunque " al tipo di richiesta": amministrativa, tecnica ed economica.

Nella sezione relativa al tipo di richiesta amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

a) DGUE;

Le dichiarazioni contenute nel DGUE, devono essere rese in relazione al tipo di impresa, dai soggetti espressamente indicati in coda al medesimo articolo;

b) Modello di istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva corredato da copia

fotostatica del/i sottoscrittore/i;

c) capitolato speciale di gara, debitamente sottoscritto per accettazione, dal legale rappresentante o da altra persona autorizzata;

d) dichiarazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;

e) modulo conto dedicato tracciabilità flussi finanziari;

f) eventuale documentazione prevista in caso di avvalimento da produrre allegata alla istanza ammissione e dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto b);

g) cauzione provvisoria;

h) eventuali copie delle certificazioni che attestano il diritto alla riduzione della cauzione provvisoria o dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 che ne dichiara il possesso da produrre in allegato alla cauzione provvisoria di cui al precedente punto g).

Nella sezione relativa al tipo di richiesta **tecnica** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Deplianti illustrativi;
- Schede tecniche di casa madre del prodotto offerto;
- Relazione tecnica illustrativa dalla quale possa evincersi la rispondenza di ogni singolo elemento tecnico richiesto con l'indicazione della pagina e del rigo della scheda tecnica o del depliant in cui riscontrare le suddette specifiche, nonché tutti gli elementi che costituiscono oggetto di valutazione qualitativo con indicazione anche in questo caso di numero e pagina;
- Documentazione attestante la rispondenza alle direttive di riferimento (certificati e dichiarazioni della destinazione d'uso di tutti i materiali oggetto della fornitura;
- Documentazione attestante la conformità CE per ogni bene da acquisire riferibile alla tipologia, marca e modello;
- Dichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante che i prodotti offerti sono conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni e che la ditta assume ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose per difetti di fabbricazione e/o posa in opera dei prodotti forniti.

I suddetti documenti dovranno essere contrassegnati dai relativi numeri di riferimento secondo il precedente elenco da 1 a 6.

Nella sezione relativa al tipo di richiesta **economica**:

- oltre all'offerta economica così come viene generata dal sistema MEPA, dovrà essere inserita l'offerta economica per singola voce con relativi codici articolo.

In caso di partecipazione alla gara di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs n.50/2016, l'offerta congiunta deve essere resa da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

Non saranno prese in considerazione offerte alter native.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa rinvio ad ogni altra disposizione normativa o regolamentare vigente in materia.

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 2 del Codice degli appalti.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi massimi:

- offerta tecnica (qualità/soluzioni tecniche) max punti 70
- offerta economica (prezzo) max punti 30

L'aggiudicazione della fornitura, tra le ditte ammesse, avverrà secondo il giudizio espresso dalla commissione giudicatrice, che a suo insindacabile giudizio, avvalendosi della documentazione tecnica prodotta a pena di esclusione dalle ditte, valuterà la qualità dell'apparecchiatura proposta sulla base dei criteri indicati negli allegati al C.S.A.

La distribuzione dei singoli punteggi massimi attribuibili è indicata nella griglia di valutazione allegata alla scheda tecnica di gara.

La Commissione attribuirà il punteggio indicato e specificato nella griglia della qualità a seconda che sussista o meno l'elemento richiesto.

Al termine della valutazione delle offerte tecniche si procederà, in conformità a quanto previsto dalla determinazione dell'ANAC n.7 del 24.11.2011 alla riparametrazione del punteggio dell'offerta tecnica attribuendo all'offerta migliore il punteggio massimo di 70 punti e procedendo di conseguenza a riproporzionare le offerte.

Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica nel caso di valutazione di un solo concorrente. Il punteggio riparametrato sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento. Solo dopo aver attribuito il punteggio di qualità, la Commissione procederà all'apertura delle offerte economiche. La formula di attribuzione del punteggio, gestita dal MEPA, è la seguente:

PROPORZIONALITA' INVERSA (INTERDIPENDENTE): $PE = P_{max} \times \underline{P_{min}}$

dove:

- Pmax: massimo punteggio attribuibile
- R (P): ribasso rispetto alla base d'asta (soglia) / prezzo (valore) offerto dal concorrente
- Rmax (Pmin): ribasso più elevato (prezzo più basso) tra quelli offerti in gara.

Lo svolgimento della procedura di gara avverrà ai sensi del combinato disposto del D.lgs.50/16 e della legge regionale n.1 del 26.01.17 art.9 c.18, c.20 e c.22.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili , ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

La istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, deve essere resa e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore economico, utilizzando preferibilmente l'apposito modello pubblicato nella RDO, e rubricato "*Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva*".

14. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche allegato

PARTE I

Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente Aggiudicatore [In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico]. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

PARTE II

Informazioni sull'operatore economico Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 12;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è

carente il concorrente;

4) dichiarazione sostitutiva di cui a ll'art.89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art.89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione del la sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente , per ciascun subappaltatore, allega:

DGUE , a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A,C e D , e alla parte VI;
dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto15.3.1.

Parte III

Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A- B – C - D).].

Parte IV

Criteri di selezione Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A »ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico - finanziaria di cui al par 7.2 del presente disciplinare;

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare

Parte VI

Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

IL Responsabile
U.O.C. Provveditorato
(Arch. G.A. Bono)